

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

Nummer:

76i

vom:

2017-08-17

Autor:

Rag. Stefano Seppi

Dr. Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti titolari di partita IVA

Dal 2017 invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute - prima trasmissione entro il 18.09.2017

Dal 2017 lo “spesometro annuale” è stato sostituito con l'invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute, in forma analitica¹.

In seguito a tale modifica, dal 2017 i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali, e delle relative note di variazione. I dati devono essere inviati:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (salvo il secondo trimestre che va inviato entro il 16.09)²;
- in forma analitica³.

Solamente per il 2017 l'invio dei dati sarà semestrale⁴, e precisamente:

- **il primo semestre, da inviare entro il 18.9.2017**, in quanto il 16/9 cade di sabato;
- **il secondo semestre, da inviare entro il 28.2.2018.**

L'Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione un software, con relativo programma di controllo, per la predisposizione e l'invio telematico tramite Entratel dei dati delle fatture emesse e ricevute⁵.

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute, chiediamo di volerci inviare la documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza: **entro il 01.09.2017** per l'invio della Comunicazione relativa al primo semestre 2017.

Segnaliamo che dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti comunicazioni:

- comunicazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere con clienti e fornitori residenti in paesi considerati paradisi fiscali (cosiddette comunicazioni black-list)⁶,

1 Art. 21 DL nr. 78/2010, così come sostituito dall'art. 4, c.1 del D.L. 193 del 22.10.2016

2 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

3 Art. 21, c.2 del DL nr. 78/2010

4 Art. 4, c. 4 del D.L. 193/2016

5 <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/>

6 Art. 4, c. 4, lett. d) del DL 193/2016

- comunicazione delle società di leasing e di noleggio, per comunicare il noleggio di auto, barche ed aeroplani⁷;
- comunicazione dei dati relativi agli acquisti da San Marino⁸.

Qui di seguito riassumiamo le principali disposizioni relative all'adempimento.

1 Soggetti obbligati all'adempimento

La norma prevede un obbligo generico all'invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute per **tutti i soggetti titolari di partita IVA**⁹.

Si riportano qui di seguito gli unici casi di esonero espressamente citati dalla norma istitutiva dell'adempimento e dall'Agenzia delle Entrate.

2 Soggetti esclusi dall'adempimento

L'Agenzia delle Entrate¹⁰ ha espressamente elencato i casi di esclusione, totale o parziale, dall'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture, che riguardano in particolare i seguenti soggetti:

- a) soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;
- b) amministrazioni pubbliche;
- c) soggetti in regime forfettario;
- d) soggetti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi").

2.1 Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane

La norma stabilisce¹¹ che sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli che, in presenza dei presupposti, si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA¹² situati nelle zone montane¹³.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato¹⁴ che ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, non occorre fare riferimento al luogo in cui i produttori agricoli (esonerati dagli adempimenti IVA) hanno il loro domicilio fiscale, bensì al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta la relativa attività agricola. Al fine dell'esonero lo svolgimento dell'attività agricola sui terreni così individuati non deve necessariamente essere esclusiva, ma è sufficiente che l'attività sia esercitata in terreni ubicati in zone montane in misura superiore al 50%.

In riferimento agli agricoltori, l'Agenzia delle Entrate inoltre ha precisato¹⁵ che :

- se l'agricoltore in regime di esonero dagli adempimenti IVA opera in zone diverse da quelle montane, l'obbligo di invio dei dati riguarda esclusivamente le operazioni "attive", mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia va consegnata al produttore agricolo;
- se l'agricoltore ha optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA, l'invio dei dati delle fatture deve essere assolto nei modi ordinari.

⁷ Art. 4, c. 4, lett. a) del DL 193/2016

⁸ Art. 7-quater, c. 21 del DL 193/2016

⁹ Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

¹⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5

¹¹ Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010 – ultimo periodo

¹² Art. 34 comma 6 del DPR 633/72

¹³ Art. 9 del DPR 601/73

¹⁴ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 105 del 28.7.2017

¹⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. a)

2.2 Amministrazioni pubbliche

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito¹⁶ che le Amministrazioni pubbliche¹⁷ e le amministrazioni autonome sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.

Essendo obbligatorio inviare le fatture elettroniche verso i predetti enti, i dati delle fatture vengono acquisiti automaticamente attraverso il sistema SDI¹⁸.

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il sistema SDI.

2.3 Soggetti “forfetari” e “minimi” - totalmente esonerati

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che¹⁹:

- i soggetti in regime forfettario²⁰;
- soggetti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”)²¹

sono esonerati dall'invio dei dati delle fatture.

3 Termini di trasmissione²²

I dati delle fatture emesse e ricevute devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Periodicità delle liquidazioni IVA		Termine trasmissione della Comunicazione
Trimestrale	Mensile	
1 trimestre	gennaio, febbraio, marzo	31.05
2 trimestre	aprile, maggio, giugno	16.09
3 trimestre	luglio, agosto, settembre	30.11
4 trimestre	ottobre, novembre, dicembre	28.02

Come più sopra già evidenziato, solamente per il 2017 l'invio dei dati sarà semestrale²³, e precisamente:

- il primo semestre, da inviare entro il 18.9.2017, in quanto il 16/9 cade di sabato;
- il secondo semestre, da inviare entro il 28.2.2018.

4 Dati da inviare

Con la comunicazione devono essere inviati i dati^{24 25}:

- delle **fatture emesse** nel trimestre di riferimento, indipendentemente dalla loro annotazione. Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- delle **fatture / bollette doganali ricevute**, annotate nel registro IVA degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
- **note di variazione** delle predette fatture.

16 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. b)

17 Art. 1, c. 2, della L. n. 196 del 31 dicembre 2009

18 Sistema di Interscambio

19 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. c) e d)

20 Art. 1, c. 54-89 della L. 190/2014

21 Art. 27, c. 1 e 2 del DL 98/2011

22 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

23 Art. 4, c. 4 del D.L. 193/2016

24 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

25 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Premesse, lett. a)

I dati da inviare, **referiti ad ogni singolo documento**, sono i seguenti^{26 27}:

- dati identificativi del cedente/prestatore, ovvero del cessionario/committente (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
- data e numero della fattura;
- data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione (ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento).

4.1 Informazioni per la compilazione della comunicazione

Si riportano di seguito alcune informazioni importanti al fine della compilazione della comunicazione.

4.1.1 Criterio di “competenza” per l'inserimento dei dati delle fatture

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute va predisposta “per competenza” rispetto al periodo di riferimento. A tal proposito²⁸:

- per le fatture emesse rileva la **data di emissione**;
- per le fatture ricevute va fatto riferimento alla **data di registrazione** del documento;
- fanno **eccezione gli autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. In tali casi il sistema segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza.

4.1.2 Tipo documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11

In riferimento alle fatture intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate ha precisato²⁹ che, in caso di fattura riferita sia alla cessione di beni che a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo “Tipo Documento” va utilizzato un criterio di “prevalenza” basato sull'ammontare delle cessioni / prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore rispetto a quello delle prestazioni di servizi, nel campo “Tipo Documento” va indicato “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni”.

Qualora la comunicazione sia relativa ad una nota di credito di un acquisto intraUE, nel campo

²⁶ Art. 21, c.2 del DL nr. 78/2010

²⁷ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27.3.2017, paragrafo 1.1

²⁸ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 87/E del 05.7.2017 - Quesiti nr. 2 e 3

²⁹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 87/E del 05.7.2017 - Quesito nr. 7

“Tipo Documento” va indicato “TD04”.

4.1.3 Natura dell'operazione

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

4.1.3.1 Indicazioni per le fatture emesse³⁰

Per le fatture emesse il campo “Natura” va compilato, in alternativa al campo “Imposta” nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l’IVA, utilizzando i seguenti codici:

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3
Operazione esente (ad.	N4
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA: • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l’ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell’anno precedente o superiori nell’anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS)	N7

4.1.3.2 Indicazioni per le fatture ricevute³¹

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

4.2 Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate su questioni particolari

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose precisazioni importanti in merito alle modalità di compilazione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute ed ai dati da inviare in riferimento ad alcune questioni particolari; riportiamo qui di quelle che riteniamo di interesse più generale:

- **documento riepilogativo** delle fatture di acquisto/vendita (per la registrazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a € 300)³² - in tal caso è comunque obbligatorio comunicare i dati di ogni singola fattura³³;
- dati relativi alle **operazioni soggette ad inversione contabile** (intracomunitarie e interne) - ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono

30 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 1, lett. a)

31 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 1, lett. b)

32 Art. 6., c. 1 e 6 del DPR 695/96

33 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 4, lett. c)

essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti³⁴;

- i soggetti che applicano il **regime forfetario** di cui alla **Legge n. 398/91** (ad es. le associazioni sportive dilettantistiche, ecc.), in base al quale non vige l'obbligo di registrare le fatture ricevute, devono inviare solo i dati delle fatture emesse³⁵;
- in caso di **fatture cointestate**, fattispecie che l'Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti / committenti privati (B2C), vanno riportati i dati "Identificativi fiscali" di uno solo dei soggetti intestatari³⁶;
- non è necessario inviare i dati relativi alle **fatture elettroniche transitate per il SDI**. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse possono essere ricomprese nel flusso di dati da inviare³⁷.

5 Modalità di trasmissione dei dati delle fatture³⁸

La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica tramite un file in formato xml che:

- può contenere i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori;
- deve essere sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite CadES-BES, XAdES-BES ovvero Entratel (Desktop telematico), per garantire origine e integrità dello stesso;
- può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
 - web;
 - service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
 - SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
 - FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo;
 - WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.

6 Controllo del codice fiscale e della partita IVA

Per il controllo del codice fiscale o della partita IVA di clienti e fornitori possono essere utilizzati i seguenti strumenti:

Camera di commercio di Bolzano:

<http://www.hk-cciaa.bz.it>

Ricerca imprese

Ministero delle Finanze:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/> - servizi online - servizi fiscali - verifica codice fiscale

Entratel:

Tale accesso è permesso agli utenti ammessi al servizio:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/>

consultazioni

informazioni anagrafiche.

7 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute: per farlo è necessario che ci inviate il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato stabilito dall'Agenzia delle Entrate³⁹.

Nel caso in cui tale formato non venisse generato dal programma di contabilità che voi utiliz-

³⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 4, lett. d)

³⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 4, lett. f)

³⁶ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 87/E del 05.7.2017 - Quesito nr. 8

³⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5

³⁸ "Modalità di trasmissione dati" allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27.3.2017

³⁹ <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/strumenti/specifiche+tecniche/specifiche+tecniche+comunicazioni/fatture+e+co rrispettivi+st>

zate, c'è la possibilità di farci avere l'elenco dei dati delle fatture emesse e ricevute nel periodo attraverso un file Excel: "xlsx". Il file Excel può essere scaricato dalla pagina web del nostro Studio al seguente link:

www.winkler-sandrini.it/Comunicazione-Fatture-Emesse-e-Ricevute/COMUNICAZIONE-DATI-FATTURE-EMMESSE-E-RICEVUTE.xlsx

In tale ultimo caso, Vi proponiamo la seguente procedura:

- voi compilate il file Excel con tutti i dati delle fatture emesse e ricevute nel periodo;
- il file "xlsx" viene inviato al nostro Studio via e-mail;
- il nostro Studio legge il file Excel con l'applicazione necessaria per la compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate;
- il nostro Studio controlla la correttezza formale del file;
- nel caso in cui non ci sia alcun errore formale, il nostro Studio converte il file nel formato stabilito dall'Agenzia delle Entrate, lo firma elettronicamente e lo trasmette nei termini di legge.

Vi preghiamo, nel caso in cui il vostro software non riuscisse a generare il file nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico, di inviarci via e-mail il file Excel sopra citato, completamente compilato con tutti i dati delle fatture emesse e ricevute nel periodo **entro il 01 settembre p.v.**

8 Sanzioni

Il mancato invio, ovvero l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se l'invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza⁴⁰.

8.1 Ravvedimento operoso

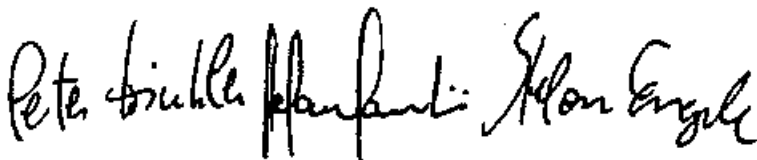
Recentemente l'Agenzia delle Entrate⁴¹ ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso⁴² per regolarizzare dell'omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

1) Incarico per la predisposizione e l'invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute

⁴⁰ Art. 11, c. 2-bis del D.Lgs. 471/97

⁴¹ Risoluzione n. 104/E del 28.7.2017

⁴² Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97

A

Winkler & Sandrini

Via Cavour 23/c

39100 Bolzano (BZ)

E-Mail: daniel.geier@winkler-sandrini.it

Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per la predisposizione e l'invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

- ☐ la predisposizione
- ☐ l'invio telematico

dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute.

- ☐ 1° semestre – in scadenza il 18.09.2017
- ☐ 2° semestre – in scadenza il 28.02.2018

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo i seguenti documenti come richiesti nella Vs. Circolare: (Scegliere una delle 3 forme sotto indicate)

-
- ☐ File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate
-

- ☐ Tabella Excel per l'importazione dei dati
-

- ☐ stampa dei registri IVA relativi al periodo di riferimento
- ☐ elenco delle fatture da comunicare, distintamente separate tra acquisti e vendite, e / o rispettivi registri

Il codice fiscale/P.Iva dei clienti e fornitori devono essere desumibili dai relativi documenti. Allegare **solo copie**, nessun originale.

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma